CITTÀ DI
VENARIA REALE

allegato e)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

NOTA INTEGRATIVA

Venaria
UNA TRASFORMAZIONE REALE

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovo Documento Unico di Programmazione DUP.
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

Tra i nuovi allegati al Bilancio di previsione è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, deve presentare almeno i seguenti contenuti:

1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Di seguito si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio Contabile.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Il bilancio 2017/2019 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*)

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio *n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la **spesa corrente** sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento

della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., si è provveduto quantificare le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo individuando per le stesse il relativo *fondo pluriennale vincolato* di spesa.

Anche le poste del bilancio degli **investimenti** sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:
- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

L'andamento della gestione di cassa degli esercizi precedenti e le giacenze del fondo cassa iniziale hanno consentito all'ente di prevedere senza problemi stanziamenti di cassa entrata maggiori rispetto agli stanziamenti di cassa spesa.

CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);

- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece l'*individuazione del quinquennio storico* l'intervallo è il seguente:
- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Considerato che è ancora in corso la gestione 2016, è stato preso in considerazione il quinquennio 2011/2015.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

(allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1. – **individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.**

   Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

   - Entrate da recupero evasione tributaria (entrata tributaria non accertata per cassa)
   - Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)
   - Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie).
   - Canoni di locazione (entrate extra-tributarie)
   - Canoni di concessione di beni (entrate extra-tributarie)

2 – **calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .**

Occorre evidenziare che per talune poste di entrata, ed in particolare per le sanzioni da codice della strada, poiché negli esercizi precedenti la contabilizzazione avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa, è stato necessario utilizzare dati extra-contabili forniti dai Servizi responsabili dei rispettivi procedimenti di entrata.

La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi.

Si è pertanto provveduto alla quantificazione del Fondo applicando parametri differenti a seconda delle diverse entrate, anche considerando le maggiori difficoltà di riscossione evidenziatesi negli ultimi anni a seguito della crisi economica.

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 cosi come modificato dal D.Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.
Inoltre l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento:

1° anno (2015)	quota pari al 36%
2° anno (2016)	quota pari al 55%
3° anno (2017)	quota pari al 70%
4° anno (2018)	quota pari al 85%
dal 5° anno (2019)	100%

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza, anche in considerazione della precedente gestione delle maggiori poste in termini di cassa, già negli anni precedenti (2015 e 2016) si era ritenuto di non utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio tutte le poste di accantonamento.

Relativamente agli esercizi 2017 e 2018 il Fondo è stato ora quantificato in misura pari a circa il 90% dell'importo determinato in applicazione del principio contabile, elevando la percentuale al 100% nel 2019 come previsto dalla norma.

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi avvisi di accertamento notificati ai contribuenti.
Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni - (R.A. + COMP.) fino al 2014 / solo competenza per 2015 - come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 317.135,00	€ 300.000,00	€ 336.133,00	€ 135.203,92	€ 501.333,53
Incassi	€ 198.178,45	€ 201.585,10	€ 161.131,42	€ 88.959,89	€ 42.284,45

Considerato l'andamento disomogeneo dell'andamento delle riscossioni, determinato anche dalle tempistiche delle notifiche degli atti in corso d'anno, si è ritenuto di applicare a questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2017		quota incasso 43.54%	Quota FCDE
RECUPERO EVASIONE	€ 300.000,00	€ 130.608,30	€ 169.391,70

TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI)

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi avvisi di pagamento emessi, accantonando già a Fondo, inserito nel Piano Finanziario della Tariffa Rifiuti.
Considerata l'evoluzione normativa del tributo, da TIA (anni 2011/2012) a TARES (anno 2013) a TARI (dal 2014), considerato che sostanzialmente trattasi di entrate omogenee con identica base imponibile e analoghe modalità di riscossione, al fine di determinare l'accantonamento al FCDE sono stati presi in considerazione i dati dei diversi tributi.

Sono stati quindi comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni - (R.A. + COMP.) fino al 2014 / solo competenza per 2015 - come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 5.516.684,63	€ 5.794.560,73	€ 5.844.276,46	€ 6.009.544,57	€ 6.212.260,86
Incassi	€ 7.297.807,39	€ 4.941.801,68	€ 5.690.212,31	€ 5.725.344,84	€ 5.050.630,85

Considerato l'andamento discordante delle riscossioni nei primi esercizi, determinato dalle tempistiche di emissione delle bollette, si è ritenuto di applicare a questa fattispecie la media ponderata, determinando:

PREVISIONE 2017		quota incasso 92,85%	Quota FCDE
TARI	€ 5.930.000,00	€ 5.505.908,24	€ 424.091,76

Considerato l'avvio di attività di accertamento sul tributo per recupero base imponibile, è stata iscritta a bilancio specifica posta, distinta del tributo medesimo, relativa a recupero annualità pregresse, per la quali, in assenza di ulteriori dati storici di riferimento, si è provveduto a fare riferimento all'analoga attività svolta nel 2015 che ha raggiunto un grado di riscossione di circa il 20%.

PREVISIONE 2017		quota incasso 20%	Quota FCDE
RECUPERO EVASIONE TARI	€ 100.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Considerato che tale posta è stata gestita nelle annualità fino al 2014 per cassa, nella previsione di bilancio 2017 verranno a confluire, oltre agli accertamenti delle nuove sanzioni elevate nel corso dell'esercizio ed agli eventuali ruoli di riscossione coattivi che potranno essere emessi, anche le riscossioni delle poste relative agli anni precedenti, per le quali non è stato conservato il residuo attivo, sia per versamenti diretti sia per incassi sui ruoli coattivi.

Si è pertanto proceduto alla quantificazione del FCDE distintamente, tenendo separate le riscossioni da ruoli dai pagamenti diretti.

1) Sanzioni elevate e pagamenti diretti

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 2.642.583,69	€ 1.637.174,35	€ 1.554.243,80	€ 1.638.377,57	€ 1.831.676,97
Incassi	€ 2.007.879,90	€ 1.170.107,15	€ 1.221.748,29	€ 1.463.258,78	€ 751.639,55

I dati degli accertamenti fino al 2014 sono stati rilevati extra-contabilmente, mentre i dati degli incassi sono stati rilevati al netto delle somme riscosse per entrate da ruoli coattivi.

Su tali poste si è ritenuto di applicare la media semplice.

PREVISIONE 2017		quota incasso 57,47 %	Quota FCDE
SANZIONI C.d.S.	**€.1.500.000,00**	**€ 862.010,83**	**€ 637.989,17**

2) Ruoli emessi e incassi su ruoli

In relazione alle poste relative a sanzioni elevate non ancora iscritte a ruolo, si prevede di emettere nuovi ruoli coattivi nel corso dell'esercizio 2017 per €.1.100.000,00.

Si è quindi provveduto a quantificare la quota di FCDE di accantonamento su tali poste, sulla base delle riscossioni effettuate sui ruoli emessi negli ultimi 5 esercizi.

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Ruoli	€5.001.294,43	€10.845.879,95	==	==	==
Incassi	€ 481.573,10	€ 1.339.962,60	€ 922.131,35	€ 516.195,88	€ 396.458,00

Considerato che nelle ultime due annualità non risultano essere stati emessi ruoli, mentre l'importo del 2012 risulta decisamente superiore alla media, avendo in tale anno emessi ruoli per più esercizi, i cui incassi sono stati effettuati nelle annualità successive, si è ritenuto di applicare a tale fattispecie la media semplice, da cui risulta:

PREVISIONE 2017		quota incasso 23,07%	Quota FCDE
RUOLI C.d.S.	**€ 1.100.000,00**	**€ 253.796,43**	**€ 846.203,57**

3) Incassi su ruoli emessi anni precedenti

Per tale quota la previsione tiene conto delle riscossioni effettuate nel corso dell'anno 2016 e, considerata la gestione per cassa delle poste, non si provvede ad effettuare alcun accantonamento al FCDE.

PREVISIONE 2016		quota incasso 100%	Quota FCDE
RUOLI C.d.S. Anni Prec	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00

Complessivamente sulle tre poste, a fronte di una previsione di €.3.000.000,00 si è quindi quantificata una quota di FCDE dell'importo di **€.1.484.192,74.**

PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi canoni dovuti, in relazione ai contratti stipulati.

Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni (competenza + residui) come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 109.423,69	€ 118.664,49	€ 116.549,43	€ 76.809.01	€ 69.812,98
Incassi	€ 92.724,09	€ 112.451,47	€ 98.849,93	€ 62.294,91	€ 29.215,14

Considerato l'andamento costante delle riscossioni si è ritenuto di applicare a questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2017		quota incasso 80,51%	Quota FCDE
CANONI LOCAZIONE	€. 70.000,00	€. 56.360,20	€. 13.639,80

CANONI DI CONCESSIONE

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli atti di concessione stipulati.

Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni (competenza + residui) come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 78.433,01	€ 77.481,51	€ 88.576,27	€ 126.943,06	€ 123.546,00
Incassi	€ 35.987,09	€ 72.190,89	€ 90.417,48	€ 100.651.10	€ 25.482,00

Considerato l'andamento discontinuo delle riscossioni si è ritenuto di applicare anche questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2017		quota incasso 71,65 %	Quota FCDE
RECUPERI SPESE	**€. 130.000,00**	**€ 93.140,71**	**€ 36.859,29**

DETERMINAZIO FCDE a bilancio

	FCDE totale	Quota minima 70%	IMPORTO ACCANTONATO
Recupero evasione ICI / IMU	€ 169.391,70	€ 118.574,19	€ 140.000,00
TARI	€ 504.091,76	€ 352.864,23	€ 500.000,00
Sanzioni al C.d.S.	€ 1.484.192,74	€ 1.038.934,92	€ 1.319.000,00
Canoni di Locazione	€ 13.639,80	€ 9.547,86	€ 11.000,00
Canoni di Concessione	€ 36.859,29	€ 25.801,50	€ 30.000,00
TOTALI	€ 2.208.175,29	€ 1.545.722,70	€ 2.000.000,00

Per le restanti poste di entrata, considerata la nature delle stesse, l'accertamento sulla base degli incassi effettivi come previsto dei Principi contabili applicati, nonché la natura dei debitori (Enti pubblici), non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori accantonamenti.

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

1) Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi"
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Non sono pervenute segnalazioni da parte del Servizio Legale di possibili rischi di soccombenza.

Considerato che già nel corso dell'esercizio 2016 non erano emerse situazioni di criticità, non è stato quindi necessario istituire apposito fondo.

2) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di Stabilità 2014, art.1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari :
- al 25 % per il 2015
- al 50 % per il 2016
- al 75 % per il 2017

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Approvando il bilancio ad inizio esercizio e non essendo ancora disponibili di dati di bilancio delle partecipate, l'Ente ha provveduto a richiedere alle stesse se, sulla base dei dati di pre-consuntivo, emergessero possibili situazioni di disavanzo.

Al momento, i dati in possesso dell'Ente non fanno prevedere alcuna situazione di disavanzo da parte delle Società e/o degli organismi partecipati e pertanto non si è ritenuto necessario prevedere alcun accantonamento.

3) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fina mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima della chiusura della gestone 2016; al momento non si dispone quindi del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si rimanda alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione, da cui si evince un risultato di amministrazione presunto pari ad

€.8.913.061,62, di cui parte accantonata per €.8.153.772,84, parte vincolata per €.632.071,63 e parte disponibile per €.127.217,15.

Al risultato provvisorio come sopra esposto, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	====
Vincoli derivanti da trasferimenti:	
Contributi per mensa insegnanti (da trasferire ad ASM)	58.722,79
Contributo Regionale per Movicentro	398.024,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	
Proventi OO.UU. destinati a contributi per edifici di culto	125.000,00
Altri vincoli da specificare:	
Oneri insediamento centri commerciali comuni limitrofi	50.324,84
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	**632.071,63**

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Al bilancio di precisone 2017/2019 risulta essere stata applicata la quota di €.456.746,79 relativa all'Avanzo di Amministrazione vincolato derivante da trasferimenti assegnati, già riscossi e, pertanto, confluiti nell'avanzo vincolato.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'analisi dei dati finanziari dell'Ente evidenzia il seguente livello di indebitamento:

Indice di indebitamento Percentuale incidenza interessi passivi su entrate correnti				
2011	2012	2013	2014	2015
5,640%	**3,667%**	**3,511%**	**3,670%**	**3,435%**

La programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019 prevede il ricorso all'indebitamento, a finanziamento di spese di investimento per realizzazione di opere pubbliche, nelle seguenti misure:

Categoria		*Programmazione Pluriennale*		
	2016 (Previsione)	*2017*	*2018*	*2019*
Finanziamenti a medio e lungo termine	1.270.000,00	4.803.543,54	===	1.400.000,00

L' indebitamento previsto, correlato all'utilizzo di proventi da alienazioni per estinzione anticipata di prestiti a tassi ancora decisamente onerosi, nonché l'attuale favorevole mercato dei tassi di interesse, consentirà all'Ente di disporre delle risorse necessarie a finanziare gli investimenti senza appesantire ulteriormente i costi di bilancio per i relativi ammortamenti.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Determinazione del Fondo pluriennale vincolato

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Il F.P.V. iscritto nella parte entrata risulta pertanto essere stato definito sulla base della gestione 2016, al fine di consentire la reimputazione delle somme impegnate ma non esigibili in tale annualità.

Sul fronte della spesa, in applicazione dei nuovi principi contabili, sono state invece individuate quelle poste che, previste in competenza 2017/2019, per loro natura non potranno generare obblighi a pagare e che, essendo finanziate con entrate a specifica destinazione, determineranno Fondo Pluriennale Vincolato in entrata negli esercizi successivi.

Relativamente alla parte corrente, in sede di predisposizione del bilancio ci si è limitati ad inserire a F.P.V. le poste che i principi contabili individuano come "da vincolare a Fondo Pluriennale", ed in particolare la parte relativa al Salario accessorio al personale.

Per tali poste il Fondo risulta pertanto iscritto nel Bilancio pluriennale 2017/2019, alle annualità 2018 e 2019.

Relativamente alle spese di investimento, l'inserimento delle poste di spesa alla voce "di cui F.P.V." è stato effettuato sulla base delle previsioni e delle stime di cronoprogramma individuato dal Settore Lavori Pubblici.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Venaria Reale non ha in corso alcuna garanzia già rilasciata in precedenza, né è stato previsto il rilascio nel triennio 2017/2019.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati delle partecipazioni dirette del Comune:

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Vera Servizi Unipersonale S.r.l.	50.000,00	100%
Ge.S.In. S.r.l.	104.000,00	100%
Fondazione Via Maestra	78.000,00	100%
A.S.M. Venaria	3.060.355,83	100%
Cidiu S.p.a.	4.335.314,00	2,964%
Smat S.p.a.	345.533.761,65	1,69017%
TRM S.p.a.	86.794.220,00	0,1563%
Zona Ovest di Torino S.r.l.	100.000,00	15,80%
Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"	739.400,00 (Totale patrimonio netto)	11,63%
Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale	7.594.364,45 (Totale patrimonio netto)	0,718733%
Consorzio Turismo Torino e Provincia	1.798.494,00 (Totale patrimonio netto)	0,30%
C.I.S.S.A.	1.236.977,92 (Totale patrimonio netto)	39,71%
Autorità d'Ambito n. 3 Torinese	3.229.535,00 (Totale patrimonio netto)	0,69%
C.A.DO.S.	50.694,00	9,93%
Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale	713.619,00	0,28%

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sui relativi siti internet di cui si pubblicano qui di seguito i relativi indirizzi:

Denominazione	Indirizzo internet
Vera Servizi Unipersonale S.r.l.	www.veraservizi.it
Ge.S.In. S.r.l.	www.gesinparcheggi.it
Fondazione Via Maestra	www.fondazioneviamaestra.org
A.S.M. Venaria	www.asmvenaria.it
Cidiu S.p.a.	www.cidiu.to.it
Smat S.p.a.	www.smatorino.it
TRM S.p.a.	www.trm.to.it
Zona Ovest di Torino S.r.l.	www.zonaovest.to.it
Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"	www.centrorestaurovenaria.it
Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale	www.mtm.torino.it
Consorzio Turismo Torino e Provincia	www.turismotorino.org
C.I.S.S.A.	www.cissa.it
Autorità d'Ambito n. 3 Torinese	www.ato3torinese.it
C.A.DO.S.	www.cados.it
Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale	www.lavenaria.it

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Nella predisposizione del Bilancio 2017/2019 è stata posta particolare attenzione al rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica che, ai sensi dell'art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2015) a decorrere dal 2016 hanno sostituito la previgente disciplina del Patto di Stabilità interno.

Le modifiche introdotte dalla Legge 164/2016 alla previgente disciplina prevista dalla Legge 243/2011 sul pareggio di bilancio e le disposizioni attuative introdotte dalla Legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017 – hanno di fatto confermato l'impianto già introdotto per l'anno 2016.

La previsione a Bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, le quote capitale per il rimborso dei prestiti iscritte al Titolo 4 della Spesa, nonché l'operazione di cessione di spazi alla Regione Piemonte avvenuta nel corso dell'esercizio 2016 per un importo pari ad €.2.000.000,00, con beneficio in quota parte pari al 50% sui successivi esercizi 2017 e 2018, consentono all'Ente il rispetto dei nuovi vincoli.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all'Ente, già nelle annualità precedenti di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.
Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

Relativamente alle previsioni di entrata, le stesse tengono conto delle principali novità normative introdotte dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ed in particolare della proroga del blocco già introdotto nel 2016 anche per il 2017 di tutte le aliquote in materia tributaria, rispetto ai livelli applicabili nel 2015.

Relativamente alle previsioni di spesa si evidenzia in particolare:
- in merito alle spese di personale, le stesse sono state iscritte in funzione del piano occupazionale definito nel D.U.P., nonché dei vincoli imposti dal comma 228 dell'art.1 della Legge 208/2015;
- utilizzo dei proventi derivanti da permessi a costruire interamente a finanziamento di spese di investimento.